NORME IN MATERIA DI PRIMO INQUADRAMENTO NELLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO MINISTERIALE ED A QUELLO DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 5

Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312

Articolo abrogato dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Abrogato dal 21 febbraio 1993 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato
Estremi	Legge 7 luglio 1988, n. 254
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-primo-inquadramento-nella-nona-qualifica/art-5-ammissione-ai-corsi-di-riqualificazione-del-personale-ministeriale/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it